



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 24/2025/SRCPIE/SUCC

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Acheropita Rosaria MONDERA	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario relatore
Dott.	Massimo BELLIN	Primo Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario relatore
Dott.ssa	Lorena CHIACCHIERINI	Referendario

Nell'Adunanza pubblica del 18 febbraio 2025

visto l'art. 100, c. 2, Costituzione;

visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e s.m.i.;

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

visto l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti di cui alla deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14;

Visti i provvedimenti dell'Istituto Comprensivo "Sebastiano Taricco" di Cherasco (CN):
- del 22/02/2024 n. 999 di riconoscimento al dott. Enrico Basile dell'indennità di cui all'art. 69, comma 2, CCNL Scuola 04/08/1995 -Reggenza scuola normodimensionata dal 16/08/2023 al 31/08/2023, trasmesso dalla RTS Direzione Cuneo il 12/03/2024;

- del 22/02/2024 n. 1000 di riconoscimento al dott. Enrico Basile dell'indennità di cui all'art. 69, comma 2, CCNL Scuola 04/08/1995 –Reggenza scuola normodimensionata dal 01/09/2023 al 07/01/2024, trasmesso dalla RTS Direzione Cuneo il 12/03/2024;
- del 22/02/2024 n. 1001 di riconoscimento al dott. Enrico Basile dell'indennità di cui all'art. 69, comma 2, CCNL Scuola 04/08/1995 –Reggenza scuola normodimensionata dal 08/01/2024 al 06/02/2024, trasmesso dalla RTS Direzione Cuneo il 12/03/2024;
- del 10/04/2024 n. 2110 di riconoscimento al dott. Enrico Basile dell'indennità di cui all'art.69, comma 2, CCNL Scuola 4/8/95 –Reggenza scuola normodimensionata dal 07/04/2024 al 27/04/2024, trasmesso dalla RTS Direzione Cuneo il 12/07/2024;
- del 30/04/2024 n. 2487 di riconoscimento al dott. Enrico Basile dell'indennità di cui all'art.69, comma 2, CCNL Scuola 4/8/95 –Reggenza scuola normodimensionata dal 28/04/2024 al 18/05/2024, trasmesso dalla RTS Direzione Cuneo il 12/07/2024;
- del 21/05/2024 n. 2913 di riconoscimento al dott. Enrico Basile dell'indennità di cui all'art.69, comma 2, CCNL Scuola 4/8/95 –Reggenza scuola normodimensionata dal 19/05/2024 al 17/06/2024, trasmesso dalla RTS Direzione Cuneo il 12/07/2024;
- del 20/06/2024 n. 3664 di riconoscimento al dott. Enrico Basile dell'indennità di cui all'art.69, comma 2, CCNL Scuola 4/8/95 – Reggenza scuola normodimensionata dal 18/06/2024 al 18/07/2024, trasmesso dalla RTS Direzione Cuneo il 03/09/2024;
- del 29/07/2024 n. 4018 di riconoscimento al dott. Enrico Basile dell'indennità di cui all'art.69, comma 2, CCNL Scuola 4/8/95 –Reggenza scuola normodimensionata dal 19/07/2024 al 08/08/2024, trasmesso dalla RTS Direzione Cuneo il 28/10/2024;
- del 09/08/2024 n. 4165 di riconoscimento al dott. Enrico Basile dell'indennità di cui all'art.69, comma 2, CCNL Scuola 4/8/95 – Reggenza scuola normodimensionata dal 09/08/2024 al 29/08/2024, trasmesso dalla RTS Direzione Cuneo il 29/10/2024.

Visti i rilievi del magistrato istruttore;

Visti i riscontri della Ragioneria Generale dello Stato di Cuneo e dell'Istituto Comprensivo "Sebastiano Taricco" di Cherasco;

Viste le relazioni di deferimento del 1° febbraio 2025;

Vista la nota del 5 febbraio 2025 con cui il Presidente Aggiunto della Sezione ha espresso il proprio assenso per l'esame collegiale dei provvedimenti in parola;

Vista l'ordinanza 5 febbraio 2025, n. 7/2025/Agg., di convocazione dell'odierna adunanza pubblica;

Viste le controdeduzioni dell'Istituto comprensivo e della Ragioneria territoriale dello Stato pervenute in data 13 febbraio 2025;

Uditi in adunanza pubblica il Dott. Alberto Galvagno, Dirigente scolastico dell'Istituto

Comprensivo "Sebastiano Taricco" di Cherasco, e la Dott.ssa Emanuela Sciaudone, Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Cuneo;

Uditi i relatori;

Fatto

Con provvedimento D.G. 11 agosto 2023 (prot. n. 9174), il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte – Ambito di Cuneo ha individuato il Dott. Enrico Basile, Assistente amministrativo in ruolo in servizio con incarico di DSGA f.f. presso l'Istituto Comprensivo "Primo Levi" di Rivoli (TO) per l'a.s. 2023/2024, *"per l'affidamento dell'incarico di sostituzione nelle mansioni di DSGA presso l'Istituto comprensivo "Sebastiano Taricco" di Cherasco, con decorrenza dal 12.08.2023 fino al perdurare dell'assenza della titolare"*.

In data 27/9/2023 il Dirigente scolastico dell'Istituto Taricco e il dott. Enrico Basile hanno stipulato il *"contratto di reggenza per ulteriore incarico"*, con decorrenza dal 16/08/2023 e cessazione al 31/08/2023, con riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 69, comma 2, CCNL scuola 4/8/95 (vigente per espresso richiamo dell'art. 146 CCNL scuola 2006/2009) – reggenza scuola normodimensionata, dell'importo annuo di € 2.836,96.

Ricevuto il contratto e la correlata documentazione (prot. n. 999 del 22/02/2024), per il visto ex art. 10 d.lgs. n. 123/2011, la Ragioneria Territoriale dello Stato di Cuneo formulava l'osservazione n. 68 del 14/02/2024 (RTS-CN r.u. n. 3878 in pari data) contestando il diritto al pagamento, a carico del bilancio dello Stato, della suddetta indennità posto che gli incarichi di reggenza come DSGA *"sono attribuibili ai soli DSGA di ruolo e non anche agli Assistenti Amministrativi già facenti funzioni DSGA presso altra Istituzione Scolastica"*.

In aggiunta alla carenza della titolarità nel ruolo di DSGA del dott. Basile, la fattispecie della reggenza non era configurabile sia alla luce del tenore letterale del provvedimento del D.G. – U.S.R. per il Piemonte prot. n. 9174 del 11/08/2023, con il quale era stato conferito l'incarico di sostituzione e non di reggenza, sia in ragione dell'assenza del requisito della copertura annuale di un posto disponibile e vacante.

A fronte del rilievo, l'Istituto chiedeva (nota RTS-CN r.u. n. 4680 del 23/02/2024) l'apposizione del visto ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 123/2011, sostenendo:

- la sostanziale equiparabilità della posizione di DSGA incaricato a tempo determinato e di quello incaricato a tempo indeterminato, pena una disparità di trattamento;
- il risparmio di spesa conseguente all'assegnazione dell'incarico temporaneo di DSGA rispetto all'attivazione di procedure di interpello dirette a personale esterno;
- l'estensibilità dell'istituto della reggenza al personale di ruolo e non, in forza dell'art. 10 CIR;

- la configurabilità dell'indennità in questione quale trattamento economico previsto per la qualifica superiore.

L'Istituto riconosceva, altresì, che allo stato attuale talune competenti RTS provvedono a corrispondere l'emolumento esclusivamente alla figura del DSGA "di ruolo", che assuma la reggenza di altro istituto, altre RTS liquidano tale indennità al DSGA facente funzione (a T.D.) esclusivamente sulla prima scuola di incarico (e non sulla reggenza).

Effettuata la registrazione ai sensi dell'articolo 10, c. 1, ult. per., del d.lgs. n. 123/2011, la Ragioneria rimetteva gli atti a questa Sezione (prot. CdC n. 1700 del 12/03/2024).

La medesima procedura di visto 'forzato' veniva reiterata, con pressoché identiche argomentazioni, per i provvedimenti nn. 1000/2024, 1001/2024, 2110/2024, 2487/2024, 2913/2024, 3664/2024, 4018/2024, 4165/2024, con i quali l'Istituto Taricco ha conferito al Dott. Basile la funzione di reggente DSGA incaricato per gli ulteriori periodi, di seguito indicati, con contestuale riconoscimento dell'indennità di reggenza.

Provvedimento da esaminare	Periodo di reggenza	Osservazione RTS	Estremi visto RTS di Cuneo - efficacia ex art. 10 d.lgs. n. 123/2011
n. 999 del 22/02/2024	dal 16/08/2023 al 31/08/2023	14/02/2024 n. 68	11/03/2024 n. 1
n. 1000 del 22/02/2024	dal 01/09/2023 al 07/01/2024	14/02/2024 n. 67	11/03/2024 n. 2
n. 1001 del 22/02/2024	dal 08/01/2024 al 06/02/2024	15/02/2024n. 76	11/03/2024 n. 3
n. 2110 del 10/04/2024	dal 07/04/2024 al 27/04/2024	10/06/2024n. 195	11/07/2024 n. 5
n. 2487 del 30/04/2024	dal 28/04/2024 al 18/05/2024	10/06/2024n. 199	11/07/2024 n. 6
n. 2913 del 21/05/2024	dal 19/05/2024 al 17/06/2024	10/06/2024n. 200	11/07/2024 n. 7
n. 3664 del 20/06/2024	dal 18/06/2024 al 18/07/2024	08/08/2024n. 270	30/08/2024 n. 10
n. 4018 del 29/07/2024	dal 19/07/2024 al 08/08/2024	03/09/2024n. 283	25/10/2024 n. 12
n. 4165 del 09/08/2024	dal 09/08/2024 al 29/08/2024	02/10/2024n. 303	28/10/2024 n. 13

Con note di rilievo CdC 4983, 4984 e 4985 del 24/05/2024, l'Ufficio di controllo della Sezione ha invitato la Ragioneria territoriale e l'Istituto scolastico a trasmettere ogni elemento conoscitivo, in fatto e in diritto, in ordine alle determinazioni assunte ai fini dell'adozione dei rispettivi provvedimenti oggetto di controllo.

Hanno fornito riscontro la RTS di Cuneo con note prot. RTS-CN nn. 13234, 13237 e

13240 del 10/06/2024 e l'Istituto Taricco con note del 13/06/2024 (prot. CdC n. 5566, 5567 e 5569 in pari data) e del 21/06/2024 (prot. CdC n. 5761, 5763 e 5764 in pari data). Ulteriori controdeduzioni e documenti sono pervenute dall'Istituto in data 8/10/2024 relativamente ai primi sette provvedimenti (prot. CdC nn. 8485, 8486, 8487, 8488, 8489, 8490 e 8491).

A seguito dell'esame delle controdeduzioni e della documentazione pervenute dalle parti, il Magistrato Istruttore riteneva opportuno il deferimento della questione all'esame collegiale della Sezione, al fine di verificare l'idoneità delle ragioni esposte dall'Istituto comprensivo "Sebastiano Taricco" di Cherasco a superare le perplessità sull'ammissibilità al visto e alla conseguente registrazione dei provvedimenti in esame.

Il Consigliere Delegato, concordando con il Magistrato Istruttore, chiedeva al Presidente Aggiunto della Sezione di convocare apposita adunanza per la trattazione della questione, dandone comunicazione alle parti al fine di assicurare il contraddittorio, nonché all'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte.

Il Presidente Aggiunto, con nota del 5 febbraio 2025, esprimeva l'assenso per l'esame della Sezione, disponendo con ordinanza la convocazione in adunanza pubblica per la data odierna, dando termine al 14 febbraio u.s. per la presentazione di eventuali controdeduzioni e/o memorie.

Entro il termine fissato presentavano memoria sia la RTS di Cuneo che l'Istituto Taricco, richiamando quanto già sostenuto in sede di interlocuzione istruttoria.

In particolare, la RTS di Cuneo evidenziava ulteriormente che l'atto dell'USR non ha ad oggetto l'individuazione di un "reggente" ma di un "sostituto" del DGSA assente per un periodo non determinabile, mancando il presupposto della vacanza e della disponibilità della sede.

La RTS di Cuneo produceva, inoltre, la deliberazione n. 123/2024 del 29 novembre 2024 della Sezione regionale di controllo per la Liguria, che, in una situazione analoga a quella oggetto dell'odierno esame, ha dichiarato la non regolarità dei contratti stipulati fra il Dirigente di un Istituto scolastico di Vado Ligure e il medesimo Dott. Enrico Basile.

A sua volta, l'Istituto Taricco presentava, entro il termine del 14 febbraio, memoria richiamando quanto già evidenziato in corso di istruttoria, e, in particolare, ribadendo che la diversità di trattamento economico fra DGSA c.d. "di ruolo" e lavoratori, che di fatto espletano un'attività lavorativa paritetica, identica e con uguali responsabilità, non sarebbe giustificabile.

Nel corso dell'odierna Adunanza i Rappresentati dell'Istituto Taricco e della RTS di Cuneo hanno richiamato quanto già evidenziato durante l'interlocuzione istruttoria e nel riscontro al deferimento; in particolare, è stato evidenziato come il ricorso a questi

strumenti di reggenza/sostituzione, che per loro natura dovrebbero essere eccezionali e temporanei, nasce dall'evidenza che le graduatorie si esauriscono in tempi brevi e come queste carenze siano frequenti nella Pubblica amministrazione e, in modo particolare, nel Nord.

Nell'ambito dell'interlocuzione istruttoria e durante l'odierna Adunanza l'Istituto ha, inoltre, precisato che *"nonostante i provvedimenti siano stati Vistati ai sensi dell'art.10, comma 1, del d.lgs. 123/2011 (...) alla data odierna non è stato corrisposto alcun emolumento in favore del dipendente, poiché in accordo con la Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino (ente che ha in carico la gestione della partita di spesa fissa dell'amministrato Enrico Basile) si è in attesa del parere della Corte (Circostanza già espressa in tutte le relazioni precedenti)"*.

Diritto

È oggetto di esame il riconoscimento in favore di un Assistente amministrativo con incarico temporaneo di sostituzione del Direttore Generale dei Servizi Amministrativi (DSGA) dell'indennità di reggenza prevista dall'art. 69 CCNL 04/08/1995 comparto scuola – CCNL normativo 1994 – 1997 economico 1994 – 1995.

La disposizione contrattuale, rubricata «Indennità di funzioni superiori e di reggenza», stabilisce che *«1. Al personale docente incaricato dell'ufficio di presidenza o di direzione, e al docente vicario, che sostituisce a tutti gli effetti il capo d'istituto per un periodo superiore a quindici giorni, nei casi di assenza o impedimento, nonché all'assistente amministrativo, che sostituisce il direttore amministrativo o il responsabile amministrativo, negli stessi casi, è attribuita, per l'intera durata dell'incarico o della sostituzione, una indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento. 2. Qualora si dia luogo all'affidamento in reggenza degli uffici di cui al comma 1, ai titolari che assumono la reggenza è corrisposta una indennità pari al cinquanta per cento di quella prevista per gli incarichi o le sostituzioni, così come definita nel comma medesimo. In tal caso, al docente vicario è corrisposta una indennità di pari importo»*.

Dunque, sono ivi disciplinati gli emolumenti spettanti, rispettivamente, a chi svolga temporaneamente funzioni superiori alla propria qualifica di appartenenza (comma 1) e a chi svolga temporaneamente incarichi ulteriori rispetto a quello principale, pur rientranti tra le funzioni della propria qualifica di appartenenza (comma 2).

Le due indennità sono tra loro alternative.

L'indennità di reggenza viene espressamente riconosciuta ai soli 'titolari' della funzione e non già anche ai sostituti non titolari della funzione (e perciò chiamati a svolgere mansioni superiori); l'indennità di funzioni superiori è riservata, a sua volta, ai soggetti, non titolari della funzione, che siano chiamati a svolgere tale attività in sostituzione.

Ne segue che non ogni ipotesi di sostituzione del DSGA dà luogo al riconoscimento dell'indennità di reggenza ex art. 69 cit., ma soltanto quella effettuata da un DSGA già titolare.

La differenza tra le due fattispecie trova corrispondenza nei diversi importi dell'indennità riconosciuta.

Il CCNL personale del comparto Istruzione e ricerca Periodo 2019-2021, analogamente, distingue, all'art. 57, c. 2 e 5, il trattamento economico spettante all'Assistente amministrativo sostituto del DSGA e quello spettante al DSGA con incarico *ad interim* presso altro Istituto.

Il che indica che anche la nuova disciplina, della cui applicazione l'Istituto e la RTS non discutono con riguardo alla fattispecie oggetto di odierno esame, continua a non equiparare il trattamento economico spettante al DSGA reggente a quello dell'Assistente amministrativo sostituto.

Orbene, il dott. Enrico Basile è assistente amministrativo di ruolo e non già DSGA titolare.

L'incarico annuale di sostituzione del DSGA presso l'Istituto "Primo Levi" di Rivoli (TO) è svolto quale facente funzioni e non vale a fargli acquisire la titolarità da DSGA.

Del resto, il provvedimento dell'USR 11 agosto 2023 (prot. n. 9174) non qualifica l'incarico in termini di reggenza ma di 'sostituzione', resa necessaria dalla *"assenza continuativa della DSGA titolare eventualmente suscettibile di proroga"* e l'incarico medesimo è attribuito, previo interpello, *"dal 12/08/2023 fino al perdurare dell'assenza della titolare"*, *"nell'impossibilità di procedere alla sostituzione ricorrendo a personale interno"*.

Lo stesso Dirigente scolastico, in sede di Adunanza, ha riconosciuto l'inquadramento dell'incarico del dott. Basile in termini di sostituzione.

Il che pare in linea con la disciplina della Contrattazione Integrativa Regionale che indica il ricorso all'istituto della reggenza da parte di titolari DSGA di altri Istituti quale *extrema ratio*, operando soltanto laddove, esperite tutte le precedenti operazioni per l'assegnazione delle sostituzioni ad Assistenti amministrativi, residuino posti ancora disponibili (art. 10 CIR).

Il ricorso all'istituto della reggenza, eccezionalmente contemplato dalla contrattazione regionale per i DSGA, non è invece praticabile per gli assistenti amministrativi giacché il profilo professionale di questi ultimi – come ricostruito dagli artt. 47-50 del CCNL, nonché sulla base delle previsioni dell'art. 56 CCNL – non comprende tra le proprie funzioni quello della reggenza, ma soltanto la sostituzione e/o la copertura del posto di DSGA.

Ulteriormente, non coglie nel segno l'osservazione dell'Istituto per cui *"il CIR Piemonte preveda espressamente l'istituto della reggenza non ponendo alcun distinguo tra la*

categoria degli attuali DSGA; l'unico criterio posto in essere risulta il ricoprire l'incarico di DSGA".

La contrattazione regionale riserva, infatti, la reggenza ai DSGA titolari, come si evince dalla procedura di reclutamento dei reggenti *"L' A.T. pubblicherà l'elenco delle sedi libere e, acquisite le disponibilità dei DSGA in servizio ad assumere l'incarico aggiuntivo, procederà, sulla base delle preferenze indicate dagli interessati che saranno graduati secondo la loro anzianità nel ruolo di DSGA, all'affidamento dell'incarico stesso"*.

La norma richiede l'anzianità nel ruolo e non, semplicemente, nell'incarico.

Inconferente appare il richiamo dell'Istituto al riconoscimento dell'indennità per mansioni superiori, essendo nella specie invocata l'applicazione della diversa indennità di 'reggenza'.

Né vale invocare l'applicazione dell'art. 19, c. 5bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come integrato dall'art. 4, comma 70 della legge 12/11/2011, n. 183 (richiamato nel contratto di sostituzione per il periodo dall'8/1 al 6/2/2024), che regola l'indennità spettante ai DSGA assegnati ad istituti scolastici autonomi che, per ragioni dimensionali, prevedono in un DSGA *"in comune"* con altre istituzioni scolastiche, non risultando in atti che l'Istituto Taricco sia un istituto sottodimensionato.

Da ultimo, con riferimento alla paventata violazione del principio di non discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, pare sufficiente richiamare la decisione della Corte costituzionale 7 maggio 2024, n. 78, resa in tema di trattamento economico degli Assistenti amministrativi incaricati di svolgere le mansioni superiori di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA).

Ivi, da un lato, è stata ribadita *"la necessità di una valutazione complessiva della retribuzione, ai fini del giudizio sulla sufficienza e proporzionalità della stessa rispetto al lavoro"*, e, dall'altro, si è evidenziato che la violazione del principio di uguaglianza sussiste *«qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili»* (v., ex plurimis, sentenza n. 85 del 2020)".

Nella fattispecie è evidente che il DSGA è *"titolare di quelle funzioni appartenendo ad un ruolo diverso ed essendo stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale la maggiore qualificazione professionale, significativa di una più elevata qualità del lavoro prestato"* e che si è *"previsto un regime agevolativo del tutto particolare proprio per l'accesso al profilo di DSGA da parte dell'assistente amministrativo che abbia maturato una pregressa esperienza triennale nell'esercizio delle corrispondenti mansioni, consentendo di prescindere una tantum dal requisito culturale della laurea, ordinariamente richiesta (sentenza n. 275 del 2020), e*

prevedendo delle procedure selettive riservate, nonché, per l'attribuzione dei posti, la valorizzazione dell'attività concretamente svolta.

Stante la diversità delle situazioni messe a confronto, questa Corte non ravvisa la denunciata disparità di trattamento e, quindi, anche sotto tale ulteriore profilo, ritiene insussistente la violazione dell'art. 3 Cost".

Conclusivamente la Sezione ritiene fondati i rilievi opposti dalla RTS alla corresponsione dell'indennità di reggenza ex art. 69 CCNL 04/08/1995 - comparto scuola all'assistente amministrativo che sostituisca nelle funzioni il DSGA temporaneamente assente.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, visto l'art. 10 del d.lgs. 30 giugno 2011 n. 123, ricusa il visto e la conseguente registrazione dei provvedimenti dell'Istituto Comprensivo "Sebastiano Taricco" di Cherasco nn. 999/2024, 1000/2024, 1001/2024, 2110/2024, 2487/2024, 2913/2024, 3664/2024, 4018/2024, 4165/2024 di riconoscimento al dott. Enrico Basile dell'indennità di cui all'art. 69, comma 2, CCNL Scuola 04/08/1995 – Reggenza scuola normodimensionata per i periodi rispettivamente del 16/08-31/08/2023, 1°/09/2023-07/01/2024, 08/01-06/02/2024, 07/04-27/04/2024, 28/04-18/05/2024, 19/05-17/06/2024, 18/06-18/07/2024, 19/07-08/08/2024, 09/08-29/08/2024.

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della segreteria della Sezione, all'Istituto Comprensivo "Sebastiano Taricco" di Cherasco, all'Ufficio Scolastico Regionale e al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale di Cuneo.

Così deliberato in Torino, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025.

I Relatori

Dott.ssa Laura Alesiani

Il Presidente

Dott.ssa Acheropita Mondera

Dott.ssa Elisa Moro

Depositata in Segreteria il **5 marzo 2025**

Il Funzionario preposto

Margherita Ragonese